

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DEL CONSIGLIO DI STATO**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Maggio 2013

Pubblico impiego, concorsi.

Consiglio di Stato, Sez. I, 29 maggio 2013, n. 02555/2013 (adunanza del 6 marzo 2013 e n. affare 12440/2012). Ricorso straordinario. Pres. Carboni, Est. Leoni.

Un Comune non può fissare nel bando di un concorso per dirigenti un punteggio minimo per le prove scritte superiore a 21/30. Infatti, il legislatore non ha inteso affidare alla discrezionalità delle amministrazioni locali, in sede di adozione dei bandi o dei regolamenti, l'individuazione del punteggio minimo nelle ipotesi diverse da quelle di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e si deve, al contrario, ritenere applicabile la disposizione vincolante contenuta nel medesimo articolo 7, comma 1, lettera a), che prevede, per le prove scritte, il punteggio minimo di 21/30 o equivalente.

Edilizia, condono.

Consiglio di Stato, Sez. I, 23 maggio 2013, n. 02489/2013 (adunanza del 6 marzo 2013 e n. affare 08162/2012). Ricorso straordinario. Pres. Carboni, Est. D'Ottavi.

Non può formarsi il silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio quando quest'ultima abbia per oggetto opere non condonabili, perché escluse dall'ambito di operatività del condono ai sensi dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Ricorsi amministrativi, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Consiglio di Stato, Sez. I, 23 maggio 2013, n. 02484/2013 (adunanza del 6 marzo 2013 e n. affare 00609/2010). Ricorso straordinario. Pres. Carboni, Est. Mele.

La regola dell'alternatività fra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sancita dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 sui ricorsi amministrativi, opera soltanto tra ricorso al giudice amministrativo e ricorso amministrativo e non anche con riferimento all'azione giudiziaria innanzi al giudice ordinario; la regola, inoltre, presuppone che i due ricorsi siano proposti «da parte dello stesso interessato».

Atto amministrativo, autorizzazioni amministrative.

Consiglio di Stato, Sez. I, 21 maggio 2013, n. 02454/2013 (adunanza del 10 aprile 2013 e n. affare 02893/2011). Ricorso straordinario. Pres. Barbagallo, Est. Montedoro.

L'articolo 146, comma 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel testo sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 - attualmente la disposizione è contenuta nel comma 4 del citato articolo 146 - che vieta l'autorizzazione in sanatoria di un'opera abusiva realizzata in zona paesaggistica vincolata, è applicabile immediatamente a tutti i procedimenti in corso.

Il parere richiama, condividendolo, il precedente parere della Sezione II, 25 settembre 2007, n. 1557/07, secondo cui l'articolo 156, comma 6, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 – il quale ha stabilito che l'articolo 146 si applica anche nel periodo transitorio - è una norma d'interpretazione autentica.

[Link al testo parere](#)

Ricorsi amministrativi, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Consiglio di Stato, Sez. I, 20 maggio 2013, n. 02395/2013 (adunanza del 10 aprile 2013 e n. affare 07797/2012). Ricorso straordinario. Pres. Barbagallo, Est. Montedoro.

Gli atti amministrativi emanati dagli organi regionali o da organi dipendenti, controllati o vigilati dalla regione Sicilia, ivi compresi quelli degli enti locali, possono essere impugnati con ricorso straordinario diretto al Presidente della regione Sicilia - che li decide (con istruttoria compiuta dal competente assessorato), sentito il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia - e non possono formare oggetto di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. In questo caso compete al detto Consiglio applicare o meno l'insegnamento di cui al parere del medesimo Consiglio, sez. riun., 10 luglio 2012, n. 1581/11, per cui dalla qualificazione giuridica della natura del ricorso straordinario al Capo dello Stato a cui vanno riconosciuti i tratti caratteristici della sostanziale «giurisdizione» - qualificazione che può essere attribuita anche al corrispondente ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, sul primo integralmente modellato - consegue che sussistono i presupposti per l'applicabilità del principio della translatio iudicii di cui è espressione legislativa l'articolo 59, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda (l'eventuale riassunzione dovendosi compiere nel termine massimo di mesi quattro dalla notifica alla parte ricorrente del decreto decisorio del Capo dello Stato).

Il parere richiama il precedente di cui al parere della medesima Sezione I, 21 ottobre 2010, n. 1499/09.

[Link al testo parere](#)